

STATUTO

GRANDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZO SAN GERVASIO PZ
CORSO MANFREDI 90

Numero REA: PZ - 144217

Codice fiscale: 01919920767

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

Articolo 6		
I componenti	autorizzano il nominato amministratore unico ad apportare al presente	
atto costitutivo	le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per	
l'iscrizione nel registro delle imprese e/o all'albo delle cooperative,	nonché a	
compiere tutte le operazioni bancarie, ivi compresa l'apertura di conti correnti,		
emettere e sottoscrivere assegni e titoli di credito, anticipazioni e fidi in nome e per		
conto della costituenda società, il tutto con promessa di rato e valido senza		
necessità di ulteriore ratifica o conferma.		
Articolo 7		
I componenti	dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la	
costituzione è di euro 1.400,00 (millequattrocento virgola zero zero).		
I medesimi	convengono che le spese e imposte del presente atto cedono a carico	
dei signori Grande Maurizio e Calogero Antonia Angela.		
Ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642,	il presente atto è esente	
dall'imposta di bollo.		
L'organizzazione e il funzionamento della Società sono regolati dallo Statuto che		
contiene anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, Statuto		
che viene approvato dai componenti e che si riporta qui di seguito nella sua		
integrale stesura:		
STATUTO DELLA "GRANDE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA		
Articolo 1 - Denominazione		
E' costituita la Società Cooperativa sociale denominata "GRANDE - SOCIETA'		
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".		

	Articolo 2 - Sede	
	La sede della società è fissata nel Comune di Palazzo San Gervasio. Ai soli fini	
	dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo	
	attuale della società è in Corso Manfredi n. 90.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze,	
	sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Articolo 3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di	
	lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, mediante lo	
	svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 5, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 1,	
	punto b) della citata Legge 381/1991.	
	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione	
	e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Articolo 5 - Oggetto sociale	

	Ai fini di cui sopra la Cooperativa può svolgere le seguenti attività:	
	- commercio al dettaglio di abbigliamento, biancheria intima e per la casa, costumi	
	da bagno, calze e calzini, tappezzerie, cuscini e tendaggi, e in genere tutto quanto	
	attiene al settore tessile, nonché calzature e accessori;	
	- commercio al dettaglio di articoli per la casa;	
	- produzione e commercio al dettaglio di articoli di bigiotteria, di articoli in stoffa,	
	maglia, ceramica, plastica, cuoio o altri materiali;	
	- lavori di riparazione e di piccola sartoria;	
	- commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi;	
	- gestione di servizi correlati al turismo e alla valorizzazione di risorse artistiche e	
	culturali;	
	- vigilanza, manutenzione e pulizia di aree pubbliche, aree verdi e boschive;	
	- pulizia di edifici privati e pubblici;	
	- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di edifici privati e	
	pubblici;	
	- servizi di lavanderia.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati,	
	direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente Statuto; potrà utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo	
	Stato, dalla Regione, dagli enti Locali e organismi pubblici o privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà svolgere l'attività di cui sopra sia in proprio che per mandato	
	di terzi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	

	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, compreso il	
	franchising, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, per la	
	sola indicazione esemplificativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale;	
	2) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed	
	agevolare gli scambi;	
	3) contrarre mutui, concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli Enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	4) stimolare lo spirito di previdenza, anche integrativa, e di risparmio dei soci,	
	anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito	
	regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio,	
	esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei soci, ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, costituire fondi integrativi previdenziali	
	aziendali, accendere convenzioni per aderire a fondi pensioni aperti e chiusi. E'	
	pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	5) partecipare ai pubblici appalti, in ambito locale, regionale, nazionale e	
	internazionale;	
	6) ricevere ed accettare donazioni, eredità, conseguire legati, nonché promuovere	
	raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di	
	persone fisiche, soggetti titolari di reddito di impresa, Enti Pubblici o Privati,	

	Associazioni o soggetti diversi.	
	Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle	
	leggi in materia, sempre in via strumentale e mai nei confronti del pubblico.	
	Qualora per l'esercizio di talune delle attività di cui sopra occorresse l'iscrizione in	
	speciali albi o elenchi o dovessero essere necessarie autorizzazioni e/o nulla osta,	
	l'esercizio delle stesse sarà subordinato all'ottenimento delle necessarie iscrizioni o	
	autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.	
	2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano. A tal fine la Cooperativa potrà aderire agli organi di	
	rappresentanza nazionale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 6 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire ed in	
	particolare coloro che, per professione, capacità o attitudine, comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone	
	svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 389/91, i quali, tra l'altro, ai sensi del	

	sopracitato articolo devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della	
	cooperativa.	
	I minori possono diventare soci della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni	
	di legge.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono	
	essere soci le società, associazioni o enti che siano in grado di concorrere	
	all'oggetto sociale.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese che svolgono,	
	per dimensioni, tipologia o ubicazione, attività che possono ritenersi in concorrenza	
	con quella della Cooperativa.	
	Articolo 7 - Soci volontari	
	Possono essere ammessi soci volontari di cui all'art. 2 Legge 381/91, i quali	
	saranno iscritti in apposita sezione del Libro Soci ed il loro numero non potrà	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Articolo 8 - Ammissione di nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo	
	domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella	
	della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere e l'indicazione della	
	categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	

	e) la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.	
	Se trattasi di società, associazioni o enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Sulla domanda di ammissione delibera l'organo amministrativo secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo e l'attività svolta. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda.	
	In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla all'interessato. In tal caso, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 9 - Diritti e obblighi dei soci	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:	
	- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto di ammissione;	
	- il restante secondo le modalità e i termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini sopra	
	previsti,	
	b) al versamento della tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Organo	
	amministrativo;	
	c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	Libro Soci.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo	
	amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei	
	soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Articolo 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è	
	diverso da persona fisica.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del	
	presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti che	
	legittimano il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 30.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali,	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che	
	non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota	
	sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso	
	la società;	
	d) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma	
	iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci da farsi a cura	
	dell'organo amministrativo.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies c.c. può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li	

	rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto	
	di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di	
	subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata	
	dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 8.	
	Articolo 15 -Termini di decadenza, limitazione al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il	
	rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno	
	devolute con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Articolo 16 - Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai	
	soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiori ad euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiori ai limiti massimi previsti dalla	
	legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli	

	eredi dei soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altro fondo o riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 17 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere	
	cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota	
	detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,	
	entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura	
	arbitrale di cui all'articolo 30.	
	Articolo 18 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 19 - Bilancio di esercizio	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi	
	all'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'organo amministrativo e i sindaci, ove nominati, debbono indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, o lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della Legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/1992;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dall'articolo 20;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura	
	non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al precedente	

	articolo 16.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche,	
	intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al	
	Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo articolo 20, è	
	consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	In ogni caso, è fatto di divieto di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Articolo 20 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla	
	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare il numero delle ore	
	annue di effettiva prestazione dell'attività lavorativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a. mediante erogazione diretta;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	

	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) la determinazione degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori	
	e ai Sindaci;	
	5) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 22 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta	

	ricezione, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i	
	Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'Assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la Società oppure in	
	qualsiasi altro luogo in Italia.	
	Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 5, 7, 8 e 9 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 24 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Articolo 25 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 (novanta) giorni.	

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
Articolo 27 - Amministrazione	
La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato o a tempo indeterminato, a seconda di quanto stabilito dai soci al momento della nomina.	
Gli amministratori possono essere rieletti.	
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.	
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	

	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5,	
	c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in	
	cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	

	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori	
	e al Collegio sindacale, se presente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies	
	c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione	
	dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori	

	investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 28 - Poteri di gestione e rappresentanza	
	All'Organo amministrativo è affidata la gestione della Società: a tal fine, l'Organo	
	amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che	
	di straordinaria amministrazione.	
	La rappresentanza, anche giudiziale, della Società spetta all'Amministratore unico	
	o, se è nominato un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Essi hanno facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Articolo 29 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la	
	Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La	

	decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in	
	ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei	
	successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del	
	consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 30 - Clausola compromissoria	
	Le controversie che dovessero sorgere fra la società, gli amministratori ed i soci, in	
	dipendenza del presente statuto, salvo quelle riservate alla competenza inderogabile	
	dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale. L'arbitro giudicherà	
	ritualmente e secondo diritto, sperando comunque un preliminare tentativo di	
	amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003 n.	
	5.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 31 - Scioglimento	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 32 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dal bilancio di	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Articolo 33 - Regolamenti	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
Articolo 34 - Disciplina applicabile e rinvio	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, la legge 8 novembre 1991 n. 381 e il D. lgs. 460/97.	
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore sedici e cinquanta.	
Consta di sette fogli per ventisei facciate in parte scritte con mezzi elettronici e in parte scritte a mano da me notaio.	
F.to - Grande Maurizio - Calogero Antonia Angela - Amendola Antonio - Elisabetta Maria Tripputi notaio (segue sigillo)	